

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 597}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(GNUTTI)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(FIORI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PAGLIARINI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(PREVITI)

CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

(POLI BORTONE)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(MASTELLA)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(PODESTÀ)

CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

(COMINO)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(URBANI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312,
recante interventi urgenti a sostegno dell'economia

Presentato il 25 maggio 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'esigenza di assicurare, nell'attuale situazione di ristagno dell'economia, un adeguato flusso di investimenti pubblici e, nel contempo, di evitare una ulteriore discesa dei livelli occupazionali, impone di adottare misure urgenti nei settori economici trainanti, quali le opere pubbliche, le infrastrutture e il comparto industriale.

Tale esigenza ha trovato riscontro nella legge finanziaria 1994, approvata dal Parlamento, che ha definito una serie di appostazioni riferite agli specifici settori indicati.

Per dare attuazione alle riferite esigenze finanziarie si è resa necessaria l'adozione dei decreti-legge 13 gennaio 1994, n. 22, e 18 marzo 1994, n. 184, che, alla stregua anche di quanto in passato analogamente deciso dal Governo, consentano di avviare in tempi brevi i necessari interventi.

Poiché il decreto-legge n. 184 del 1994 non è stato convertito in legge nei termini costituzionali, si è resa necessaria la sua reiterazione non essendo venute meno le motivazioni che ne avevano determinato l'adozione.

I settori che meritano maggiore attenzione, e che hanno formato oggetto delle determinazioni di legge finanziaria riguardano in particolare:

ARTICOLO 1 - Industria, artigianato, cooperazione, agricoltura. — La prospettiva della compiuta attuazione del Trattato dell'Unione europea e del mercato unico impone di riconsiderare globalmente l'impegno dello Stato verso i settori cui in passato sono stati destinati cospicui flussi di risorse. Tale esigenza, peraltro, non può

andare disgiunta dal mantenimento di sia pur minimi livelli di intervento in favore di quelle attività che, per la loro dimensione economica, costituiscono l'ossatura dell'economia nazionale. Ciò vale, in particolare, per le piccole e medie imprese industriali ed artigiane, il movimento cooperativo, le provvidenze per l'innovazione tecnologica e la ricerca applicata, nonché le opere relative all'irrigazione in agricoltura, cui si provvede utilizzando gli ormai collaudati strumenti normativi già operanti presso i competenti Ministeri di settore (commi 1 e 2).

In relazione agli obiettivi indicati si provvede ad integrare:

il fondo costituito presso l'Artigiancassa (articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685), per un ammontare complessivo di 200 miliardi equamente ripartiti per gli anni 1995 e 1996 (comma 1, lettera a);

il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione detto « Foncooper » (articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, cosiddetta « legge Marcora ») per un importo complessivo di lire 100 miliardi equamente ripartiti per gli anni 1995 e 1996 (comma 1, lettera b);

il fondo contributi per l'acquisto di macchine utensili (legge 28 maggio 1973, n. 295) per un importo complessivo di lire 200 miliardi equamente ripartiti per gli anni 1995 e 1996 al fine di soddisfare il fabbisogno stimato di domande di agevolazione cui le disponibilità per

l'anno 1994 non sono in grado di far fronte (comma 1, lettera c);

il fondo per la ricerca applicata (articolo 1, legge 14 febbraio 1982, n. 46) per un importo rispettivamente di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e lire 300 miliardi per l'anno 1996, al fine di una più estesa innovazione tecnologica ed una efficace sperimentazione dei suoi processi e prodotti per assicurare il mantenimento e l'innalzamento della capacità competitiva dinamica del sistema produttivo nazionale (comma 1, lettera d);

il fondo per l'innovazione tecnologica (articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46) per un importo complessivo di lire 100 miliardi equamente ripartiti per gli anni 1995 e 1996, al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7 e 8 (agevolazioni per investimenti innovativi, acquisizione di servizi reali e spese di ricerca) della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (legge per la piccola e media impresa), in particolare per soddisfare il fabbisogno espresso dalle domande presentate in materia di investimenti innovativi, considerata l'immediata operatività della legge (comma 1, lettera e);

il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro (legge 10 gennaio 1953, n. 30) per un importo complessivo di lire 123,4 miliardi al fine di consentire il versamento, da parte del Ministero del tesoro, della quota residua a suo carico in relazione all'aumento del fondo, deliberato nel maggio 1993 dall'assemblea straordinaria dei partecipanti alla sezione autonoma (comma 1, lettera f).

Viene infine garantito il sostegno statale all'urgente ripresa degli investimenti nel settore delle opere irrigue di rilevanza nazionale (comma 2), tramite il finanziamento da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di progetti immediatamente cantierabili.

Nella medesima ottica viene modificata l'operatività del fondo per il risanamento

bieticolo-saccarifero, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, conferendo chiarezza all'assetto giuridico del fondo stesso, anche in considerazione dell'estensione dei propri compiti a tutti i settori della produzione agricola (legge 19 luglio 1993, n. 236).

ARTICOLO 2 - *Difesa e ricerca scientifica.*
— Il settore della difesa, ed in particolare quello relativo all'industria aeronautica, necessita di incisive azioni di supporto alle imprese nazionali, soprattutto quelle operanti tramite *joint ventures* con le corrispondenti imprese straniere. L'intero settore in questione è destinato a subire, in prospettiva, profonde trasformazioni collegate al recente accordo realizzato in ambito GATT, e pertanto si rende imperativo agevolare i processi di ricapitalizzazione delle industrie nazionali per adeguarne le condizioni di competitività a livello internazionale.

Per l'attuazione di quanto indicato (commi 3, 4 e 5) viene utilizzato l'apposito strumento normativo attualmente in vigore (legge n. 808 del 1985) così come rifinanziato dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, recante « Interventi urgenti in favore dell'economia », e dalla legge finanziaria 1994. Sempre al fine di sostenere il processo di ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo nazionale (comma 1) allo scopo di un recupero di competitività e di un miglior posizionamento sui mercati è prevista l'integrazione di lire 150 miliardi, nell'anno 1994, del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (legge 12 agosto 1977, n. 675). Analoghe considerazioni valgono per:

la ricerca scientifica, soprattutto per i settori di ricerca applicata nei quali è più stretto il rapporto con le imprese, quali ad esempio quello dei satelliti per osservazioni scientifiche e della ricerca di energie « pulite », che si intendono potenziare. A tal fine (commi 8 e 9) si provvede a finanziare la redazione di un programma quinquennale di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio, con

l'obiettivo di migliorare le tecnologie di elaborazione dati, di coordinare le attività di telerilevamento delle risorse e del territorio; così come (comma 10) è previsto il cofinanziamento della verifica sperimentale dei componenti critici del nocciolo di una nuova macchina per la fusione controllata, con lo scopo di realizzare impianti di fusione di tipo più corretto ed a più elevata prestazione per la produzione energetica nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ENEA; nonché si provvede a contribuire (comma 11) alle spese complessive del laboratorio di luce al sincrotrone « Elettra » di Trieste e di Grenoble;

i processi di riconversione delle produzioni di amianto (comma 12): al fine di assicurarne la realizzazione viene consentito l'impegno per il 1994 di risorse già disponibili (nel 1992), ma non ancora formalmente impegnate a causa di ritardi attuativi per problemi di ordine comunitario della norma di riferimento (legge 27 marzo 1992, n. 257) che concede incentivi a favore di imprese industriali che sono impegnate in programmi di riconversione delle attività mediante l'utilizzazione di materiali sostitutivi;

l'attuazione di interventi per il risparmio energetico: sono infatti accelerati i tempi di attuazione della legge n. 10 del 1991, che concede contributi per iniziative di risparmio energetico, consentendo l'attivazione di un notevole ammontare di investimenti, nonché di un ragguardevole risparmio energetico su base annua ed un conseguente beneficio per la bilancia dei pagamenti (comma 13).

ARTICOLO 3 - Commercio e camere di commercio. — Al fine della agevole e più immediata presentazione del sostegno diretto al comparto del commercio, viene prorogato di due anni il termine massimo di quattro anni previsto dall'articolo 9 della legge 9 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione dei decreti di concessione-liquidazione delle operazioni approvate dal Comitato di gestione, previsto dalla legge

10 ottobre 1975, n. 517, alla data del 30 giugno 1993 (comma 1).

Agli istituti di credito finanziatori obbligati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 27 marzo 1987, n. 121, ad anticipare i contributi sugli interessi, viene riconosciuto un interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato all'operazione di finanziamento, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1993 fino alla data di emanazione del decreto di concessione. Il relativo onere viene posto a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 8042 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1994 e seguenti (comma 2).

Il comitato di gestione dovrà provvedere, entro il 30 giugno 1994, ad approvare le domande giacenti, seguendo l'ordine cronologico nel limite delle disponibilità esistenti sul capitolo 8042 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto anche conto degli impegni da assumere ai sensi del comma 2. A tali operazioni non si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 della legge n. 121 del 1987 (comma 3).

Viene quindi disciplinata (comma 4) l'attività di emanazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei provvedimenti di concessione-liquidazione, secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione, utilizzando gli stanziamenti esistenti.

Infine dal 1° luglio 1994 viene disposta la soppressione del comitato di gestione di cui alla citata legge n. 517 e l'attribuzione delle competenze al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (comma 5).

In materia di camere di commercio (comma 6) viene introdotto un criterio di ripartizione del contributo perequativo disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, per l'anno 1994, nel senso dell'attribuzione alle camere di commercio di nuova costituzione di 6 miliardi di lire a titolo di contributo perequativo, secondo una ripartizione operata

dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Tale contributo viene concesso in via transitoria agli enti camerali che, in relazione al mutato indirizzo in tema di finanza camerale — acquisizione delle risorse necessarie all'espletamento dei compiti istituzionali attraverso il pagamento dei diritti annuali a carico degli iscritti al registro ditte — presentavano una contrazione di entrate.

Per la ripartizione del contributo in oggetto, la norma in questione ha stabilito debba avvenire nella stessa misura già determinata per l'anno 1992, nella considerazione dell'urgenza del trasferimento connessa alla necessità da parte degli enti camerali di conoscere rapidamente le risorse disponibili per provvedere al necessario assestamento di bilancio e quindi alla tempestiva realizzazione degli interventi promozionali a sostegno dell'economia.

L'applicazione di tali modalità di ripartizione anche per l'anno 1994 non terrebbe conto delle modificazioni strutturali della base contributiva (trasformazioni societarie, diminuzione del numero delle ditte) conseguenti alla attuale fase recessiva dell'economia, che hanno di fatto inciso in maniera determinante sui flussi di entrata delle camere di commercio. Si pone perciò l'esigenza di modificare tali modalità che fanno ormai riferimento ad una base temporale (entrata 1990 e 1991) ormai non più significativa.

Si è quindi adottato un diverso criterio di massima che garantisce rispondenza delle finalità perequative all'attuale livello delle risorse finanziarie camerali anche tese al miglioramento dell'efficienza operativa.

Si tratta di una norma che limita la sua efficacia al solo anno 1994 in quanto per gli esercizi futuri non è attualmente previsto alcun trasferimento di fondi a tale titolo dal bilancio dello Stato, ed anche perché la legge di riforma delle camere di commercio di recente approvata dal Parlamento introduce modifiche significative con efficacia dal 1995 al sistema di finanziamento delle camere stesse.

Il comma 7 dispone la pubblicazione separata del BUSARL nelle province di Trento e di Bolzano in ottemperanza all'obbligo del bilinguismo.

Sempre in materia di enti camerali (comma 8) vengono precisate le modalità di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dei fondi a capitalizzazione previsti dall'ordinamento delle camere di commercio, al fine di ovviare agli stravolgimenti applicativi che stanno provocando un contenzioso di estremo pericolo per i bilanci camerali.

L'attuale formulazione della legge (legge 7 febbraio 1951, n. 72) può dare luogo a dubbi interpretativi in ordine all'arco temporale di computo dell'indennità integrativa, per la quale il personale già si accinge a richiedere una retrodatazione del conteggio al 1959, anno della sua istituzione per il personale statale, anziché, come ad oggi invece avviene, al 1970, anno della sua estensione ai dipendenti delle camere di commercio, con evidenti e ingiustificati aggravii di spesa per i bilanci camerali.

Viene infine reso esplicito (comma 9) l'obbligo per coloro che utilizzano i servizi delle commissioni di degustazione (istituite presso le camere di commercio dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164) di corrispondere una somma che sia commisurata ai quantitativi di vino sottoposti a certificazione.

Alle commissioni indicate viene demandata la cura degli esami organolettici e delle analisi chimico-fisiche necessari per l'immissione al consumo di un prodotto vinicolo a denominazione d'origine.

L'attività così svolta dalle camere di commercio, si configura come un servizio agli operatori, che vedono il loro prodotto acquisire valore aggiunto in forza della certificazione indispensabile per ottenere la denominazione d'origine.

L'ultimo comma dell'articolo (comma 10) è inteso a sostenere l'attività svolta dai consorzi per l'esportazione mediante un finanziamento di lire 30 miliardi annui per il periodo 1994-1996. Tale finanzia-

mento ha lo scopo di assicurare la continuità degli incentivi in favore dei consorzi di piccole e medie imprese per l'esportazione, rappresentando un valido strumento di stimolo all'economia e dei livelli occupazionali sostenuti significativamente dalla domanda estera.

ARTICOLO 4 - Interventi EFIM. — In relazione al processo di liquidazione dell'EFIM, viene disposto un ulteriore stanziamento di lire 5.000 miliardi in aggiunta ai 9.000 previsti dal decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sempre per le finalità di cui allo stesso decreto-legge n. 487 del 1992, nonché in linea con i decreti-legge n. 154 del 1993, convertito dalla legge n. 242 del 1993 e n. 471 del 1993, vengono meglio definite le competenze del commissario liquidatore dell'EFIM, fissando al contempo vincoli più stringenti per l'utilizzazione dei fondi messi a sua disposizione (commi 1 e 2).

Nel rimandare per quanto concerne la quantificazione dei fabbisogni alla relazione tecnica allegata, quanto disposto (comma 3) si collega al progetto di risanamento finanziario e di razionalizzazione industriale delle aziende e società operanti nel settore della difesa ed aerospaziale, già appartenenti al soppresso EFIM, presentato dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, e approvato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1993.

In particolare (comma 3) il nuovo stanziamento pari a lire 5.000 miliardi è destinato come segue:

fino a lire 3.000 miliardi per gli aumenti di capitale delle predette società appartenenti al settore difesa (in proposito, il comma 4 dello stesso articolo stabilisce l'ammontare massimo della spesa da destinare alla copertura delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale delle stesse società, pari a lire 4.068 miliardi);

lire 145,5 miliardi per far fronte al costo dell'adeguamento degli organici

delle società del settore difesa, come previsto nel progetto sopracitato;

lire 1.500 miliardi per il comparto dell'alluminio, da utilizzare in parte per il pagamento dei debiti pregressi ed in parte per l'attuazione del piano di risanamento del settore. Al riguardo, si fa presente che per quanto concerne i debiti pregressi, il relativo pagamento è ammissibile in relazione al disposto dell'articolo 5, lettera b), del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito dalla legge n. 33 del 1993, tenendo conto della costante interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 2362 del codice civile, come richiamato anche nella comunicazione del 2 ottobre 1993 della Commissione delle Comunità europee, mentre, con riguardo alla quota di stanziamento destinata all'attuazione del piano, si evidenzia che i pagamenti saranno effettuati solo dopo che il piano sia stato sottoposto ed approvato dagli organi della Comunità, nel rispetto delle norme del Trattato di Roma.

Sono, quindi, disposte (comma 5) integrazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, aggiungendo altri tre commi al vigente comma 2 al fine di:

precisare, soprattutto con riguardo ai rapporti con i creditori esteri, che gli impegni assunti dal commissario liquidatore sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Lo stesso comma contiene una puntualizzazione relativamente al programma e i progetti di liquidazione, con specifico riferimento al progetto di riorganizzazione del comparto ferroviario che appare indispensabile per consentire operazioni connesse con il trasferimento della società Breda Costruzioni Ferroviarie e società collegate (C.P.A. Sud, Imesi, Sofer, Breda Transportation, Breda Fucine Meridionali, Cometra, Avis, Breda Menarinibus e Reggiane Omi ramo ferroviario), in relazione anche agli sviluppi futuri delle attività del predetto comparto (comma 2-bis);

regolare un ulteriore aspetto della dismissione delle aziende ex EFIM ope-

ranti nel settore della difesa, precisando che i rapporti giuridici attivi e passivi in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia vengono concentrati in una società *ad hoc* e che le obbligazioni assunte al riguardo da EFIM sono garantite dallo Stato. Trattasi, infatti, di operazioni che hanno subito effetti di interventi estranei alla pura vicenda imprenditoriale, correlati ad istanze di diverso profilo, sicché non possono essere ricondotti nell'ambito aziendale propriamente detto, anche in considerazione del contenzioso internazionale in atto (commi 2-ter e 2-quater);

rendere più flessibili nonché ampliare la gamma, degli strumenti a disposizione del commissario liquidatore (commi 6 e 7), stabilendo, rispettivamente, che la richiesta di liquidazione coatta è ammissibile in relazione a tutte le società controllate e non solo per quelle nei cui confronti il programma esclude una qualsivoglia forma di continuazione, che il commissario può rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione delle attività in attesa delle alienazioni.

Il provvedimento riveste, ovviamente, carattere di necessità ed urgenza date le particolari finalità che è destinato a perseguire.

ARTICOLO 5 - Rapporti con L'IRI Spa. — La legge 7 febbraio 1991, n. 42, autorizzava l'IRI a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari anche convertibili, per un ammontare pari a lire 8.450 miliardi.

Con riferimento ai mutui ed alle obbligazioni non convertibili, sino alla concorrenza di lire 7.200 miliardi, lo Stato assumeva l'onere del rimborso del capitale e di un contributo di interessi pari al 4 per cento annuo.

Nel periodo marzo-maggio 1991, sono stati contratti dall'istituto mutui per 3.000 miliardi utilizzati, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 della predetta legge, per il

parziale recupero degli interventi finanziari destinati al risanamento della siderurgia, secondo gli indirizzi ed i criteri deliberati dal CIPI e dal CIPE (in data 14 giugno 1988) ed autorizzato a livello comunitario dalla decisione n. 89/218 CECA della Commissione delle Comunità europee.

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza del 15-17 ottobre 1991, n. 384, ha dichiarato in relazione all'articolo 81, quarto comma della Costituzione, l'incostituzionalità dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, nonché del comma 2 dell'articolo 7 della predetta legge, relativi alla copertura finanziaria per il triennio 1990-1992 determinandosi, in tal modo, un forte deterioramento della situazione economica-patrimoniale dell'Istituto, esposta come sopra indicato, avendo contratto effettivamente mutui per lire 3.000 miliardi, destinati al risanamento della siderurgia pubblica, ed in virtù di una legislazione all'epoca vigente.

Il Governo, quindi, ritiene che si debba dar luogo al rimborso dei relativi oneri stante la sopravvenuta illegittimità costituzionale della legge n. 42 del 1991 solo per le parti ove rilevava la mancanza di copertura finanziaria.

Si tratta, pertanto, della definizione di un rapporto tra lo Stato e l'IRI che si riferisce ad interventi finanziari già posti in essere. Tale definizione non ha potuto essere effettuata in precedenza per i motivi sopra esposti e si rende ora urgente, a seguito della trasformazione dell'IRI da ente pubblico a società per azioni a regime privatistico.

Ne consegue che non sono in causa nuove forme di aiuto statale, poiché la presente misura si limita a portare a completamento un'operazione da lungo tempo avviata ed autorizzata sia in sede interna che comunitaria.

ARTICOLO 6 - Norme procedurali. — In analogia a quanto disposto dall'articolo 206 del Trattato di Maastricht in materia di bilancio generale dell'Unione europea, viene attivata (commi 1 e 2) una proce-

dura di rilevazione, controllo, rendicontazione alle competenti autorità nazionali, del complesso dei risultati gestionali conseguenti all'utilizzo — da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato — delle risorse assegnate all'Unione europea in attuazione dei programmi e degli interventi cofinanziati, nonché di quelle nazionali ad esse collegate.

La norma si inserisce, quindi, nel quadro delle disposizioni di carattere finanziario recate dal Trattato di Maastricht che ha, tra l'altro, posto l'accento sulla necessità di una puntuale azione di controllo, da parte della Corte dei conti europea e dello stesso Parlamento europeo, sull'esecuzione annuale del bilancio comunitario. Disposizioni rese ancora più pregnanti dall'obbligo, posto a carico della Commissione e degli Stati membri, dell'adozione, entro tempi prestabiliti, di misure volte alla prevenzione ed alla repressione delle frodi al bilancio medesimo.

In tale contesto, vengono attribuite al fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183, specifiche funzioni di rilevazione e rendicontazione dei flussi di spesa sottostanti agli interventi di politica comunitaria, con particolare riferimento alle azioni che trovano esposizione contabile negli stati di previsione delle Amministrazioni centrali dello Stato.

L'individuazione del fondo di rotazione quale organismo responsabile delle attività previste dalla norma, risponde alla logica della continuità e della coerenza giuridico-istituzionale dell'ordinamento interno, atteso che, ai sensi della predetta legge n. 183 del 1987, il fondo già provvede a:

finanziare le quote di spettanza nazionale degli interventi di politica comunitaria;

acquisire e trasferire agli aventi diritto i contributi assegnati all'Italia a valere sul bilancio dell'Unione europea;

raccogliere ed elaborare i dati relativi ai flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea, mediante il sistema infor-

mativo della Ragioneria generale dello Stato.

La collocazione in allegato al rendiconto generale dello Stato di apposita relazione (comma 2), infine, è intesa a consentire l'espletamento dei controlli di competenza della Corte dei conti, nonché le valutazioni di ordine politico del Parlamento, in merito ai risultati della gestione delle risorse di cui trattasi, nel rispetto delle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

Sempre in tema di norme procedurali (commi 3, 4, 5 e 6) è previsto un insieme di norme dirette a modificare le disposizioni in materia di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale, così da assicurare una più tempestiva operatività dei meccanismi finanziari che al momento disciplinano la materia.

Per quanto riguarda i commi 7 e 8 va tenuto conto che negli ultimi tempi tutti i pagamenti predisposti dal Ministero dei trasporti a favore della F.S. S.p.A. non sono stati visti dalla Ragioneria centrale in quanto l'organo di controllo, rifacendosi a quanto già precisato dalla Corte dei conti, *subordina ulteriori pagamenti alla predisposizione da parte dell'impresa ferroviaria e del Ministero dei trasporti medesimo della tariffa tecnico-economica.*

Considerato che tale tariffa non potrà essere disponibile prima della fine del corrente anno, ad evitare la paralisi del servizio pubblico è indispensabile varare una norma in forza della quale le somme iscritte in bilancio possono essere corrisposte alla società anche nelle more dell'allestimento di tale tariffa.

Problema analogo si pone per i contributi da corrispondersi dal Tesoro al fondo pensioni per il personale ferroviario, posto che l'organo di controllo ne subordina l'erogazione alla quantificazione del relativo disavanzo.

Considerato che, soprattutto negli ultimi tempi, la F.S. S.p.A. sta conducendo una politica di forte riduzione del personale, non è possibile per la stessa quantificare in tempi brevi la misura del disa-

vanzo del fondo pensioni, per cui è necessario anche in questo caso autorizzare il Tesoro a corrispondere le somme iscritte in bilancio, salvo procedere in secondo tempo alla determinazione del disavanzo da ripianare e agli eventuali conguagli.

ARTICOLI 7 e 8 - Trasporto pubblico locale. — Gli articoli 7 e 8 prevedono norme per la riorganizzazione e il risanamento del settore del trasporto pubblico locale rispettivamente per i servizi di competenza regionale e di competenza statale.

Si tratta, come noto, di settore in grave difficoltà sia per l'insoddisfacente livello dei servizi offerti, sia per la situazione economico-finanziaria delle aziende, ai limiti ormai del collasso.

Per fronteggiare la crisi del settore, il 26 luglio 1993, è stato presentato alla Camera dei deputati (A.C. n. 2972) un disegno di legge governativo di riforma organica, che non è stato peraltro ancora approvato dal Parlamento.

È quindi ormai indilazionabile un intervento urgente, che preveda i principi essenziali di riforma organizzativa e gli strumenti per il ripiano dei disavanzi.

L'articolo 7, commi 1 e 2, nella prima prospettiva, ai fini della economicità e efficienza gestionale, prevede:

piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi;

piani di risanamento per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto;

messa in mobilità del personale eccedentario e prepensionamenti.

Nella seconda prospettiva (comma 3) è previsto il concorso dello Stato nel ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubbliche locali, con un contributo decennale di lire 660 miliardi.

I commi da 4 a 8 prevedono norme attuative per la valutazione dei disavanzi di esercizio e per la loro parziale copertura.

Il comma 9 prevede la stipula di contratti di servizio, mediante i quali viene modificato l'attuale sistema basato sulla

erogazione di contributi a copertura dei disavanzi di esercizio.

Nel comma 10 sono definite le risorse finanziarie destinate alla valutazione dei predetti obiettivi. Comunque, oltre alle risorse finanziarie a carico dell'ente concedente, il soggetto esercente il servizio dovrà garantire un introito minimo del 30 per cento dei costi nell'anno 1994 e del 35 per cento nell'anno 1995.

Il comma 11 autorizza gli enti ad assumere mutui a proprio carico per i minori contributi erogati sino al conseguimento del pareggio dei bilanci (1999) e ad alienare il patrimonio disponibile.

L'articolo 8, comma 1, analogamente all'articolo 7, prevede misure per il risanamento e lo sviluppo dei servizi ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, estendendo altresì a detti servizi gli istituti della mobilità e del prepensionamento previsti per gli altri servizi di competenza regionale.

Il comma 2 prevede l'emanazione di un decreto che deve fissare in particolare i criteri per la trasformazione delle gestioni governative in società per azioni, stabilendo altresì lo scorporo dei servizi ferroviari ubicati nella regione Basilicata da quelli ubicati nella regione Puglia.

Anche per i servizi ferroviari, al comma 4, viene prevista l'autorizzazione a contrarre mutui, stimando un onere a carico dello Stato di lire 240 miliardi.

I commi 5 e 6, come per i servizi di competenza regionale, prevedono la stipula di contratti di servizio e definiscono le relative risorse finanziarie occorrenti.

Nel comma 7 viene stabilita l'emanazione di un regolamento con il quale individuare le operazioni tecnico-amministrative di competenza del nuovo Ministero dei trasporti e della navigazione.

Il comma 8 prevede la copertura finanziaria degli articoli 7 e 8, pari a complessivi 900 miliardi di lire, mentre il comma 9 stabilisce l'assegnazione al capitolo 1652 del Ministero dei trasporti e della navigazione di quelle somme che verranno recuperate dalle erogazioni effettuate ai sensi della legge 21 marzo 1991, n. 97.

ARTICOLO 9 - Trasporto marittimo. — Al fine di procedere in via spedita alla ristrutturazione del settore del trasporto marittimo pubblico, è prevista la ricapitalizzazione (commi 1 e 2) delle società appartenenti al Gruppo Finmare, che esercitano i servizi internazionali merci di linea, servizi ritenuti indispensabili per l'economia nazionale nella logica della integrazione e sviluppo delle infrastrutture a livello europeo e non solo.

Tale ricapitalizzazione costituisce il presupposto per il risanamento gestionale e la successiva privatizzazione delle società in oggetto, e risulta subordinata alla presentazione di un apposito piano di riordino del Gruppo Finmare.

Sono quindi individuate le risorse finanziarie necessarie a garantire l'erogazione dei contributi, nonché dettare norme integrative al fine di rendere tempestiva l'erogazione dei contributi stessi.

ARTICOLO 10 - Finanza e patrimonio pubblico. — L'articolo 10 contiene alcune disposizioni sostitutive dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, in materia di alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali.

Le innovazioni normative sono volte sostanzialmente a consentire agli enti locali di negoziare, a fronte di deliberazioni di alienazione di beni di loro proprietà, aperture di credito con istituti di credito autorizzati dal Ministero del tesoro.

Gli utilizzi delle aperture di credito sono destinati dagli enti locali per finalità determinate, in particolare per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti.

Al rimborso degli utilizzi si provvede con i fondi provenienti dalle alienazioni del patrimonio disponibile degli enti locali.

A seguito delle disposizioni contenute nell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, è stato introdotto il conto fiscale la cui utilizzazione è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Questo nuovo istituto rende possibile, tra l'altro, l'effettuazione dei rimborsi d'imposta per il tramite del concessionario, sia se richiesti dal contribuente sia se disposti dall'ufficio.

Tenuto conto, tuttavia, che non per tutti i contribuenti soggetti ad IVA è possibile l'effettuazione dei rimborsi tramite concessionario, ma solo per i titolari del conto fiscale, e per rendere nel contempo più scorrevole l'attività operativa degli uffici, si rende necessario mantenere, per questi ultimi, la possibilità di operare i rimborsi, come per il passato, utilizzando i fondi della riscossione che affluiscono sulle contabilità speciali intestate agli uffici stessi.

ARTICOLO 11 - Rimborsi IVA. — Con il comma 1 dell'articolo 11 che si propone, si intende raggiungere l'obiettivo di rendere più celere l'iter di erogazione dei rimborsi d'imposta e, contemporaneamente, di ridurre il notevole ritardo fin qui accumulatosi.

Con il comma 2, infine, si è dettata una disposizione di natura interpretativa volta ad evitare ogni possibile dubbio in sede di attuazione. Si è infatti chiarito che l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che, come è noto, ha soppresso le gestioni fuori bilancio, non trova applicazione nei confronti delle contabilità speciali intestate agli uffici IVA.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

All'articolo 1, comma 1.

Lettera a). Come è noto l'Artigiancassa provvede al sostegno finanziario delle imprese artigiane tramite, fra l'altro, interventi agevolativi finalizzati a ridurre il costo dei finanziamenti destinati alle imprese medesime. Tali interventi sono effettuati a valere sulle disponibilità del fondo contributi, reintegrato periodicamente da stanziamenti pubblici, da ultimo con le integrazioni disposte dal decreto-legge n. 149 del 1993, convertito dalla legge n. 237 del 1993. Malgrado tali stanziamenti, la correntezza dei flussi finanziari destinati al comparto artigiano non ha potuto peraltro essere assicurata a livelli sufficienti a soddisfare le richieste di operazioni di credito e di *leasing*. Con il proposto rifinanziamento per complessivi 200 miliardi di lire, cui si aggiungono i 200 miliardi previsti dalla legge finanziaria 1994 (tab. D), nel biennio 1995-1996 sarà possibile, anche tenuto conto delle nuove misure dei tassi di interesse introdotte dalla citata legge n. 237 del 1993, dar corso alle richieste di finanziamento pervenute nel 1993 che, al 31 dicembre scorso, ammontavano a circa 1500 miliardi. Le suddette disponibilità complessive consentirebbero inoltre di soddisfare una domanda di prestito valutabile nel limite massimo di circa 3.000 miliardi e di attivare un volume di investimenti in macchinari e laboratori che potrebbe raggiungere i 4.500 miliardi.

Lettera b). Il fondo di rotazione di cui alla legge n. 49 del 1985 finanzia, a tassi agevolati, i progetti presentati dalle società cooperative per l'aumento della produttività e dell'occupazione attraverso l'ammodernamento dei mezzi di produzione, nonché per la ristrutturazione e riconversione degli impianti. Al 31 dicembre 1993, risultavano giacenti 550 domande di finanziamento per un ammontare globale di circa 420 miliardi di lire. Con lo stanziamento di 100 miliardi complessivi autorizzato dal presente decreto, cui si aggiungono i 50 miliardi previsti dalla legge finanziaria 1994 (tab. D), sarà quindi possibile soddisfare una consistente quota dei finanziamenti richiesti che, peraltro, potrà essere ulteriormente incrementata dai rientri al fondo derivanti dalle rate di ammortamento dei mutui concessi in precedenza.

Lettera c). L'integrazione del fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, trova giustificazione nella circostanza che nel 1994 perverranno al Mediocredito centrale domande di agevolazioni per un importo complessivo di circa 6.160 miliardi di lire, corrispondenti ad un impegno di spesa

di circa 680 miliardi. Le disponibilità stimate per il 1994, che si prevedono pari a circa 170 miliardi di lire, di cui 150 miliardi previsti nella legge finanziaria 1994 (tab. D), consentiranno di accogliere solo un'esigua parte delle richieste. Il fabbisogno di nuovi fondi per il settore ammonta a circa 510 miliardi di lire. Per il settore esportazione si stima che perverranno al Mediocredito centrale richieste per un credito capitale dilazionato di circa 16.000 miliardi di lire. Tenuto conto che alla fine del 1993 si è realizzato l'azzeramento delle disponibilità impegnabili, il fabbisogno per il 1994 è pari all'intero impegno di spesa di 1.025 miliardi. Relativamente al versamento dei fondi, considerato che per il comparto dei crediti all'esportazione le erogazioni degli impegni sono ripartite in più anni, l'impegno di 200 miliardi per gli anni 1995 e 1996 consente, nel limite delle disponibilità attribuite, di far fronte a parte del fabbisogno.

Lettera d). Il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982 è volto ad assicurare la realizzazione dei progetti autonomi di ricerca e dei Programmi nazionali di ricerca che il competente Ministero sta mettendo a punto in vista della loro presentazione al CIPE. Trattasi in particolare di programmi orientati verso obiettivi di concretezza e rilevanza per settori portanti dell'economia nazionale: sistemi produttivi innovativi, tessile abbigliamento, tecnologie cardiologiche, farmaci, bio-tecnologie avanzate; il cui costo complessivo prevede interventi a carico del fondo suddetto per oltre 400 miliardi di lire, cui si aggiungono i finanziamenti necessari alle altre modalità di intervento da effettuare a carico del fondo medesimo (programmi EUREKA, progetti autonomi di ricerca, eccetera).

Lettera e). Con il rifinanziamento della legge n. 317 del 1991 per complessive lire 100 miliardi negli anni 1995 e 1996 verranno resi possibili ulteriori interventi previsti dagli articoli 6, 7, 8 (crediti di imposta) e 12 (contributi in conto capitale) della legge medesima. La maggior parte delle domande sinora pervenute hanno privilegiato il più tradizionale strumento dei contributi per l'acquisto di tecnologie avanzate, mentre il credito di imposta, che per la prima volta è stato introdotto dalla legge n. 317 del 1991 quale agevolazione a favore delle P.M.I., sconta le difficoltà legate alle nuove modalità di intervento (le domande di contributi sono in rapporto di due a uno con quelle per il credito di imposta). A fronte dello stanziamento suddetto (100 miliardi, cui si aggiungono i 75 miliardi previsti dalla legge finanziaria 1994, tab. D) sarà pertanto possibile consentire la prosecuzione degli interventi di credito di imposta ed un parziale accoglimento delle domande di contributo in conto capitale rimaste inevase a seguito dell'esaurimento dei fondi. Le domande attualmente prive di copertura finanziaria sono, infatti, circa 3.000 e comportano un onere a carico dello Stato di circa 320 miliardi di lire.

Lettera f). L'aumento di 200 miliardi di lire (da lire 216.050.000.000 a lire 416.050.000.000) del fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, deliberato dall'assemblea straordinaria dei partecipanti in data 20 maggio 1993, si è reso necessario perché le perdite avevano raggiunto il 50 per cento della consistenza del fondo

e, pertanto, ai sensi dell'articolo 38 dello statuto l'unica alternativa possibile sarebbe stata lo scioglimento della sezione medesima.

Il versamento della quota di spettanza del Tesoro, pari a lire 163.458.000.000, è stato scadenzo nel modo seguente:

- lire 25.000.000.000 entro il 1° luglio 1993;
- lire 15.000.000.000 entro il 1° febbraio 1994;
- lire 63.458.000.000 entro il 1° maggio 1994;
- lire 60.000.000.000 entro il 1° maggio 1995.

Quanto ai primi due versamenti, per un ammontare complessivo di 40 miliardi, si è già provveduto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 1993, mentre il terzo e quarto versamento vengono autorizzati con la norma di cui trattasi, che dispone lo stanziamento in bilancio per gli anni 1994 e 1995 delle somme necessarie, già accantonate al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro.

Articolo 1, comma 2.

La complessiva autorizzazione di spesa di lire 200 miliardi nel biennio 1995-1996 consentirà di compiere un ulteriore passo in avanti nell'opera di potenziamento del settore irriguo, che ha avuto un primo forte impulso con la legge n. 140 del 1992, per il quale è stato stimato un complessivo fabbisogno di circa 2.000 miliardi.

I soggetti destinatari dei finanziamenti, che a differenza dei precedenti non si caratterizzano in termini di impegno ma di mere autorizzazioni di spesa, sono individuati nei consorzi ed enti di bonifica, persone giuridiche di diritto pubblico che, per compito istituzionale, elaborano i progetti degli interventi da realizzare, previa istruttoria che si svolge secondo le norme e le modalità previste per le opere pubbliche statali.

Le opere così realizzate fanno parte del demanio dello Stato.

Dalla realizzazione di tali interventi conseguirà, oltreché un positivo effetto in termini di sviluppo dell'attività agricola, un significativo incremento dei livelli occupazionali.

Articolo 2, comma 1.

La disposizione in parola prevede l'integrazione nella misura di 150 miliardi di lire nell'anno 1994 dello stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno. Le autorizzazioni di spesa riguardanti il fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, infatti, sono state progressivamente ridotte con una serie di disposi-

zioni legislative che hanno destinato le somme stornate ad interventi diversi dalla ristrutturazione. L'anticipazione al 1994 della somma di 150 miliardi di lire consente di far fronte al pagamento dei contributi in conto interessi dovuti sulle rate di ammortamento in scadenza nel corso del 1994.

Articolo 2, commi 3 e 4.

Con gli interventi autorizzati nei presenti commi si intendono finanziare iniziative a supporto delle imprese operanti nel settore della difesa, soprattutto quelle interessate da accordi internazionali e che operano in regime di accresciuta competitività. Difatti, a seguito dell'ingresso sui mercati esteri di nuovi Paesi emergenti e degli ex Paesi membri dell'URSS, si assiste a fenomeni di aspra concorrenza generata da produzioni di materiale a costi estremamente limitati che pongono le imprese nazionali in posizione nettamente sfavorevole. A tal fine, la forma di intervento prescelta è quella dell'assunzione di impegni pluriennali a fronte di operazioni di indebitamento contratte dalle imprese interessate. Il volume di risorse che potranno essere sviluppate attraverso i due limiti di impegno decennali, rispettivamente di lire 20 miliardi e di lire 75 miliardi, pur essendo condizionato dal tasso annuo dei mutui e dai termini di pagamento è valutabile in circa 600 miliardi.

Articolo 2, comma 5.

Con questa disposizione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato autorizzato all'assunzione di impegni decennali, con effetto dal 1994, nei limiti di lire 25 miliardi con decorrenza 1994 e lire 50 miliardi con decorrenza 1995, per l'attuazione degli interventi normativamente previsti dall'articolo 3 della legge n. 808 del 1985 in materia di sviluppo della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico. Al fine di far fronte ad impegni assunti in un settore economico di importanza strategica e nel quale è particolarmente sviluppata la ricerca tecnologica, è indispensabile prevedere mutui in una misura certamente non soddisfattiva dell'esigenza ma compatibile con le scarse risorse disponibili.

Articolo 2, comma 9.

Il finanziamento del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio è mirato allo sviluppo di modelli e codici di calcolo per il trattamento di immagini, l'estrazione di informazioni e per l'integrazione con dati di altra provenienza. A tal fine, la spesa annua prevista è di 2 miliardi per ciascun anno del quinquennio 1994-1998.

Articolo 2, comma 10.

Il finanziamento è destinato alla costruzione e collaudo di prototipi di componenti di particolare rilievo, ai fini della verifica della realizzabilità della nuova macchina Ignitor, in concorso con l'ENEA. A tale scopo occorrono 10 miliardi per ciascun anno del triennio per le attività di costruzione e prova.

Articolo 2, comma 11.

La definizione del fabbisogno finanziario relativa alle spese di gestione del laboratorio « Elettra » di Trieste tiene conto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, allo sviluppo tecnologico degli impianti, all'energia necessaria al funzionamento, nonché al costo del personale. L'onere complessivo annuale è quantificabile in circa 35 miliardi di lire cioè il 10-15 per cento dell'investimento relativo alla realizzazione dell'impianto (in linea con i costi di esperienze consimili a livello internazionale). Il contributo statale, pari a 25 miliardi di lire annue, copre quindi circa il 70 per cento delle spese di gestione, lasciando comunque una quota scoperta al fine di stimolare il reperimento di canali integrativi di finanziamento, particolarmente sul versante degli utilizzatori.

Per quanto concerne invece l'impegno finanziario dei partecipanti all'iniziativa di Grenoble, il medesimo è fissato dalla convenzione intergovernativa, dallo statuto e dagli allegati alla convenzione, in particolare l'allegato 3 che prevede l'impegno finanziario globale dal 1988 al 1998 a carico dei Paesi membri in franchi francesi al valore del 1° gennaio 1987. L'Italia partecipa ai costi di costruzione per il 14 per cento ed a quelli di funzionamento per il 15 per cento. Tenendo conto dell'inflazione prevista e del cambio lira/franco francese il contributo italiano ad ESRF ammonta a circa 18 miliardi di lire annui. La differenza risultante tra le risorse assicurate tramite il presente provvedimento e l'ammontare sopra evidenziato viene coperta dalle previste contribuzioni degli enti nazionali utilizzatori (INFN, CNR, CNFM).

Articolo 3, comma 9.

Va anzitutto precisato che i dati a consuntivo della gestione del meccanismo finanziario di cui alla legge n. 83 del 1989 evidenziano una cronica insufficienza dei fondi stanziati per il finanziamento degli interventi ivi previsti. Infatti, per rientrare nei limiti dei successivi rifinanziamenti effettuati, si è reso necessario disporre un abbattimento generalizzato su tutti i contributi concessi, anche a causa dell'elevato volume di richieste effettuate dai 350 consorzi *export* esistenti attualmente, che raggruppano oltre 7.000 imprese consorziate con una occupazione complessiva di oltre 300.000 persone.

L'importo ora assicurato dal presente decreto (90 miliardi di lire nel triennio 1994-1996), dovrebbe permettere la quantificazione dei contributi nei termini di legge, tenendo conto sia del tendenziale tasso di inflazione, sia del numero crescente di domande di contributo.

Articolo 4.

L'articolo 4 autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere al commissario liquidatore del soppresso EFIM anticipazioni di cassa per l'importo complessivo di lire 5.000 miliardi entro limiti d'importo stabiliti di volta in volta con decreti del Ministro del tesoro.

La norma stessa prevede che dette anticipazioni sono rimborsate alla Cassa depositi e prestiti dall'erario in venti annualità a decorrere dal 1995, comprendendo nella prima annualità gli interessi di preammortamento.

L'onere a carico dello Stato è valutato in lire 775 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere dal 1996.

L'importo delle rate di ammortamento per il rimborso delle predette anticipazioni si determina in annue lire 550 miliardi, tenuto conto che al tasso del 9 per cento annuo, attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, occorrono circa 0,11 lire per ammortizzare in venti anni un prestito di una lira (5.000 miliardi \times 0,11 = 550 miliardi).

La rata scadente nel 1995 dovrà essere maggiorata di lire 225 miliardi per tenere conto degli interessi di preammortamento sulle somme erogate nel corso del 1994 ipotizzando un periodo medio di 6 mesi (5.000 miliardi \times 9 per cento \times 1/2 = 225 miliardi).

Articolo 5.

L'onere relativo al rimborso degli oneri sostenuti dall'IRI per il risanamento del settore siderurgico corrisponde alla quota di mutui contratti dall'Istituto a seguito dell'autorizzazione recata dalla legge n. 42 del 1991 (articolo 2, comma 5). Non rilevando tale ultima norma ai fini della copertura finanziaria, non ricade nell'ambito delle censure effettuate dalla Corte costituzionale con la nota sentenza del 15 ottobre 1991. Si tratta pertanto della definizione di rapporti pregressi fra l'IRI e lo Stato che si rende urgente ai fini del miglioramento della situazione patrimoniale dell'Istituto, nel frattempo trasformato in Spa.

Articolo 7, comma 10 e articolo 8, comma 6.

Con i presenti commi vengono definite sia a livello regionale, che a livello statale, le risorse finanziarie disponibili per la produzione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Tali risorse provenienti dallo Stato, per l'anno 1994, sono costituite da lire 510 miliardi per le ferrovie in concessione, lire 940 miliardi per le gestioni commissariali governative e lire 4.764 miliardi, provenienti dal soppresso Fondo nazionale trasporti per i servizi di competenza regionale, per un ammontare complessivo di lire 6.214 miliardi.

Dette risorse, uguali a quelle relative all'anno 1993, tenuto conto dei costi complessivi stimati globalmente in circa lire 12.400 miliardi, risultano, al netto degli oneri finanziari pari a lire 350 miliardi, e degli introiti stimati in lire 3.020 miliardi, insufficienti a coprire il residuo importo di lire 2.816 miliardi.

Le misure di razionalizzazione dei servizi derivanti dall'adozione dei piani e programmi di cui al comma 1, correlate alle trasformazioni in società delle attuali aziende di produzione dei servizi, unitamente all'adeguamento delle tariffe che dovranno essere di entità tale da assicurare un grado di copertura di costi decisamente maggiore dell'attuale, all'alienazione dei cespiti patrimoniali nonché agli interventi finalizzati alla riduzione dei costi del personale, faranno conseguire l'equilibrio dei bilanci con l'eliminazione dell'ulteriore citato disavanzo di lire 2.816 miliardi.

Articolo 7, comma 3 e articolo 8, comma 4.

I disavanzi di esercizio dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale sono stati stimati, in via approssimativa a decorrere dal 1987 e sino a tutto l'anno 1993, in circa 13.000 miliardi di lire.

È peraltro verosimile ipotizzare che, in attuazione dei piani previsti dal decreto-legge, l'entità effettiva dei predetti disavanzi, sotto l'aspetto della legittimità, pertinenza e congruità, venga determinata in un ammontare non superiore a 8.100 miliardi di lire.

Ciò tenuto anche conto del vigente blocco delle assunzioni e delle contrattazioni integrative.

Lo Stato concorre con un contributo decennale annuo di 660 miliardi di lire alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio pregressi per i servizi di competenza regionale, che, per i mutui contratti a tal fine, consentirebbe l'ammontare di circa il 50 per cento del disavanzo stimabile.

Per le ferrovie in concessione ed in gestione governativa, il disavanzo a tutto il 1993, stimato in circa 1.600 miliardi di lire, potrebbe essere rideterminato in 1.500 miliardi di lire.

L'accensione dei mutui decennali per la copertura dei disavanzi comporta un onere annuo di circa 240 miliardi di lire che, a legislazione vigente, non può far carico integralmente allo Stato.

L'onere complessivo a carico dell'erario derivante dal decreto-legge è pertanto stimabile in 900 miliardi di lire a partire dal 1995, avuto riguardo alle operazioni da attivare nel corso del 1994, sia per la verifica dei disavanzi sia per l'accensione dei mutui.

Tale limite di spese deve peraltro ritenersi quale limite massimo a copertura anche degli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati o messa in mobilità del personale eccedentario.

Articolo 9, commi 1 e 2.

I commi 1 e 2 dell'articolo 9 prevedono azioni di ricapitalizzazione delle imprese FINMARE autorizzando per lo scopo due limiti di impegno decennali per complessive lire 10 miliardi.

Dagli elementi disponibili risulta che, in particolare, trattasi delle imprese di trasporti marittimi su linee merci internazionali che presentano esposizioni debitorie tali da comprometterne la continuità, per cui si rende necessario assicurare almeno parzialmente il ripiano di tali situazioni debitorie. Complessivamente trattasi di un importo di circa 60 miliardi di lire relativi alle Società Lloyd Triestino (40 miliardi) e Italia Navigazione (20 miliardi) da reperire mediante mutui bancari. Sulla base dei tassi attuali di mercato si stima che il relativo onere di ammortamento ammonti a circa 10 miliardi annui.

Articolo 9, comma 3.

La spesa complessiva di lire 59 miliardi nel triennio 1994-1996 che si autorizza all'articolo 9, comma 3, consentirà alle imprese operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali di usufruire dei contributi di avviamento di cui alla legge n. 856 del 1986 anche per gli anni 1994-1996, al fine di assicurare la continuità dell'esercizio delle linee svolte dalle Società Italia e Lloyd Triestino.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 gennaio 1994, n. 22, e 18 marzo 1994, n. 184.

Decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1994 ().*

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sostenere ed incentivare il processo di sviluppo dell'economia con adeguati strumenti di intervento volti ad incrementare la domanda globale e l'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Interventi a sostegno dell'occupazione).

1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è ulteriormente incrementato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

(*) Vedi anche il successivo avviso di *ERRATA CORRIGE* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1994.

b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996;

e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, è ulteriormente integrato degli importi di lire 63.458 milioni per l'anno 1994 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1995.

2. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. È abrogato l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi, per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

ARTICOLO 2.

(Interventi nei diversi comparti economici).

1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, lo stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato della somma di lire 150 miliardi nell'anno 1994, cui si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Il predetto capitolo 9012 è reintegrato di pari importo nell'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si intende stabilita nella durata massima di anni 15 e le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli istituti bancari mutuantanti, salvo il caso di autofinanziamento.

3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da accordi internazionali, anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitività internazionale. Ai fini dell'individuazione degli interventi, il Ministro del tesoro, che può avvalersi di un soggetto a capitale pubblico, provvede con uno o più decreti tenendo prioritariamente conto:

a) della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali nei vari comparti delle attività della Difesa e nei comparti ad esse connessi;

b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche e allo sviluppo della competitività internazionale.

4. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero del tesoro assume impegni pluriennali, con effetti dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti sul mercato internazionale; dette rate sono corrisposte direttamente agli istituti finanziari. Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi con decorrenza dal 1995. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 5, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili per ciascun programma relative al primo triennio.

7. I criteri e le modalità di cui ai commi 5 e 6, relativamente agli impegni da assumere, ai pagamenti da effettuare e alle anticipazioni da concedere, si applicano anche per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e coordinando la ricerca nei campi suddetti effettuata presso gli enti e gli altri soggetti interessati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti e loro consorzi, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e verifica sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico denominata IGNITOR, è

assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994 per il primo, nonché di 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di Grenoble viene erogata tramite il Consorzio interuniversitario di fisica della materia, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987.

12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche nell'anno 1994.

13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono ripartite tra le regioni e da queste utilizzate secondo la graduatoria generale approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1993.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione).

1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, già approvate dal comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge alla data del 30 giugno 1993, il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, è differito di due anni. Per dette operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato è autorizzato a riconoscere agli istituti di credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1° gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione del decreto di concessione del contributo stesso.

3. Il comitato di gestione della citata legge n. 517 del 1975 provvede entro il 30 giugno 1994 ad approvare le domande di ammissione al credito agevolato al commercio già presentate, entro i termini, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la ripartizione dei fondi per ambito regionale. Alle operazioni approvate ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione, con priorità per le operazioni che comportano anche l'erogazione di contributi in conto capitale.

5. A decorrere dal 1° luglio 1994 il comitato di gestione della legge n. 517 del 1975 è soppresso. Dalla stessa data le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni al predetto comitato di gestione sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura scorporanti con un numero di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante alle altre camere beneficiarie. La predetta somma è ripartita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, in misura inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali tenute al pagamento del diritto annuale per il 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

7. Nella regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata è effettuata separatamente nelle province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

8. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, l'indennità integrativa speciale si intende inclusa nei fondi di previ-

denza a capitalizzazione, con esclusione della rivalutazione di cui al medesimo articolo 1, a decorrere dal 16 marzo 1970, per gli importi di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e successive modifiche, ed a decorrere dal 1° gennaio 1972, per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati.

9. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono tenuti al pagamento preventivo alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una somma commisurata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti annualmente l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

10. È autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

ARTICOLO 4.

(Ulteriori interventi connessi con la liquidazione dell'EFIM).

1. Per le finalità di cui al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, i mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM sono aumentati di lire 5.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, al tasso vigente per i mutui, da rimborsare dallo Stato in venti annualità a decorrere dal 1995 di cui la prima comprensiva degli interessi di preammortamento.

2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 775 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono destinati:

a) fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per gli aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

b) per lire 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del

decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

c) per il residuo a copertura delle spese della liquidazione dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nonché per quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e particolarmente, per un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi, in relazione alle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992.

4. Il commissario liquidatore, nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1, nonché di quelle di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e in attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 242, dovrà provvedere alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale delle società di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, fino all'ammontare massimo di lire 4.068 miliardi.

5. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'articolo 4, comma 1.

2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'articolo 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.

2-quater. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali attive e passive facenti capo all'EFIM e alle società indicate al comma 2-ter, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura di cui allo stesso comma, saranno trasferiti dal commissario liquidatore ad apposita società da costituirsi a norma dell'articolo 3, comma 1. ».

6. All'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: « liquidare società controllate, »

sono aggiunte le seguenti: « di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attività in attesa delle alienazioni, ».

ARTICOLO 5.

(Rapporti con l'IRI S.p.a.).

1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario e definitivo, le operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico, già poste in essere dall'IRI ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, ed in conformità alla decisione CECA n. 218 del 24 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.200 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1996.

2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad incremento del proprio netto patrimoniale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente a tale scopo la voce « Ministero del tesoro ».

ARTICOLO 6.

(Norme procedurali).

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dettagliate informazioni contabili in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi ed ai relativi movimenti di cassa.

2. Il fondo di cui al comma 1 trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. In sede di predisposizione del rendiconto generale dello Stato, il Ministro del tesoro fornisce al Parlamento una complessiva esposizione contabile sia dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, sia delle erogazioni effettuate da parte delle amministrazioni interessate a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al comma 1, sia delle erogazioni poste in essere dal fondo di rotazione in attuazione di interventi di politica comunitaria.

3. L'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

« 5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di

quelle relative agli articoli 5, comma 4, 12, comma 1, e 13. Al fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. ».

4. Le somme derivanti nell'anno 1994 dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate, nel limite di lire 3.000 miliardi, alla concessione delle agevolazioni industriali di cui all'articolo 1, comma 2, della predetta normativa. Le ulteriori somme derivanti dai predetti mutui sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 8, della medesima normativa secondo le determinazioni assunte dal CIPE in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

5. A decorrere dall'anno 1995, le disponibilità derivanti dal fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono direttamente iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate anche per gli anni successivi, sulla base del riparto disposto dal CIPE ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228.

6. La facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa, a valere sulle somme in conto capitale derivanti dal riparto del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed iscritte nei capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate, è limitata, per l'anno 1994, al triennio 1994-1996. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari oggetto del contratto di servizio pubblico, nonché delle modalità di contribuzione agli oneri di infrastruttura oggetto del contratto di programma, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alle Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio.

8. Fermo quanto disposto dall'articolo 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il Tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla società.

9. Le disponibilità dei capitoli 2643 e 3157 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed i residui del capitolo 4792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, esistenti al 31 dicembre 1993, sono mantenuti in bilancio per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

ARTICOLO 7.

(Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale).

1. Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo del settore dei trasporti locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali definiscono anche mediante apposite conferenze di servizio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, promosse dalle regioni:

a) piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio, complessivamente rilevati dal 1987 a tutto il 31 dicembre 1993, che non hanno trovato copertura con i contributi rivenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è estesa per gli anni 1992 e 1993. I mutui a copertura dei disavanzi 1987/1993 possono essere assunti anche se non sono stati adottati i piani di risanamento previsti dalla normativa vigente;

b) piani di risanamento per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto mediante principi di economicità ed efficienza. I piani sono predisposti tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. I piani già adottati possono essere, ove necessario, modificati, integrati o sostituiti. I piani che devono prevedere il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo del 31 dicembre 1999, sono adottati dagli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, ovvero dalle imprese private di trasporto pubblico locale entro il termine perentorio del 30 settembre 1994 e sono approvati dalla regione entro 3 mesi dalla presentazione e, comunque, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1994.

2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, lettera b), il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e con il Ministro per la funzione pubblica applica, con appositi provvedimenti, ai lavoratori dipendenti del settore del trasporto pubblico locale eventualmente risultanti in esubero, previa verifica della situazione degli organici, gli istituti della collocazione in mobilità prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e del pensionamento.

3. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, con un contributo decennale

complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo è attribuito alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali inclusi nei rispettivi territori in proporzione all'ammontare dei disavanzi che, a tal fine, sono rideterminati secondo i criteri di cui al comma 4.

4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo statale, i disavanzi di cui al comma 1, lettera *a*), risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti e approvati ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale.

5. Il contributo statale è attribuito dal Ministero dei trasporti e della navigazione alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati sulla base di apposita certificazione, a firma del presidente della giunta regionale, che ciascuna regione è tenuta a trasmettere al Ministero entro il termine perentorio del 31 dicembre 1994. Decorso il predetto termine, il contributo statale di cui al comma 3 viene ripartito tra i servizi delle sole regioni adempienti. La regione è comunque autorizzata a trasmettere entro il suddetto termine perentorio la certificazione relativa ai servizi di trasporto per i quali ha potuto procedere alla rideterminazione dei disavanzi. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il contributo statale di cui al comma 3 è erogato a condizione che:

a) il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1, lettera *a*) risulti approvato dalla regione o dall'ente locale secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo statale è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 non risultino riassorbiti i disavanzi 1987/1993;

b) il piano di risanamento di cui al comma 1, lettera *b*) risulti approvato dalla regione;

c) i costi dell'esercizio 1994 risultino coperti per almeno il 30 per cento dai proventi del traffico o che, comunque, venga conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello relativo al 1993.

7. Nei limiti e con i criteri stabiliti dai commi da 1 a 6, il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura in tutto o in parte ai disavanzi di esercizio 1987/1993.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano anche per il contributo statale, entro i limiti e con i criteri ivi previsti, destinato alla ricapitalizzazione, pro-quota, delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni a cui partecipino gli enti locali.

9. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, stipulano con le aziende di trasporto contratti di servizio che devono prevedere specificamente l'assetto dei servizi, il corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in subconcessione di servizi complementari.

10. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalità del comma 9 sono costituite dal complesso dei trasferimenti già previsti per il trasporto pubblico locale a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso programmato di inflazione, nonché da quelle derivanti dalla promozione di società di capitali, dalla revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, dall'alienazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30 per cento dei costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio 1995, al 35 per cento.

11. Durante il periodo di attuazione del piano di cui al comma 1, lettera b), gli enti locali sono autorizzati ad assumere mutui a proprio carico per la copertura dei contributi annui decrescenti necessari a conseguire l'equilibrio di bilancio entro il 31 dicembre 1999, nonché ad alienare il patrimonio disponibile ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

ARTICOLO 8.

(Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale).

1. Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le aziende interessate, nonché le Ferrovie dello Stato S.p.a. per i trasporti di interesse locale, limitatamente alle azioni di cui alla lettera b), definiscono mediante apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, promosse dal Ministero dei trasporti e della navigazione:

a) piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio complessivamente rilevati a tutto il 31 dicembre 1993, e riconosciuti ammissibili secondo criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro;

b) programmi per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende mediante principi di economicità ed efficienza, anche in conformità alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, ove applicabile, prevenendo altresì il pensionamento anticipato o la messa in mobilità del personale eccedentario.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta il piano di riorganizzazione dei servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa, anche secondo quanto previsto dalla direttiva CEE di cui al comma 1, lettera *b*), fissando in particolare i criteri per la trasformazione delle gestioni governative in società per azioni, per la definizione del relativo patrimonio e per l'organizzazione delle conseguenti partecipazioni azionarie. Nel medesimo decreto saranno altresì determinati parametri per la revisione degli organici del personale addetto ai servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa ai fini di verificarne l'eventuale eccedenza. Per le ferrovie Appulo-Lucane il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a procedere allo scorporo dei servizi relativi alla regione Basilicata.

3. Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma 1, le disposizioni previste nell'articolo 7, comma 2, si applicano anche nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi ferroviari in concessione o in gestione governativa.

4. Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da definire entro il 31 ottobre 1994, le aziende esercenti servizi ferroviari in concessione e in gestione governativa sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio accertati al 31 dicembre 1993. L'onere per capitale ed interessi derivante dai predetti mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 240 miliardi annui. Le procedure e i criteri per la stipula dei mutui previsti dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

5. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui ai commi 1 e 2, lo Stato stipula con le aziende di trasporto ad impianti fissi contratti di servizio, che dovranno prevedere specificatamente l'assetto dei servizi, il corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in subconcessione di servizi complementari.

6. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalità del comma 5, per la parte relativa al trasporto pubblico ad impianti fissi di competenza statale, sono costituite dal complesso dei trasferimenti già previsti per tali aziende a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso programmato di inflazione, nonché da quelle derivanti attraverso la promozione di società di capitali, la revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, l'alienazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30 per cento dei costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio 1995, al 35 per cento dei costi stessi. Comunque, nel caso in cui le aziende non conseguano con riferimento all'esercizio 1994 entro il limite predetto, un miglioramento del rapporto tra proventi e costi pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello relativo al 1993, le aziende medesime non avranno titolo alle risorse finanziarie di cui al comma 4.

7. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procederà alla individuazione delle operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, alla definizione delle loro modalità di svolgimento e delle relative tariffe, di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3 e del comma 4 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Le somme a qualsiasi titolo recuperate in relazione al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e conseguente riassegnazione con decreto del Ministro del tesoro, affluiscono al capitolo 1652 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994.

ARTICOLO 9.

(Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico).

1. Al fine di consentire il risanamento ed un più proficuo processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare, previa approvazione da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro di un apposito piano di riordino presentato dalla Finmare, sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per consentire processi di ricapitalizzazione per le imprese operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento di mutui unitariamente contratti per l'acquisizione delle risorse occorrenti e che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Al fine di assicurare alle imprese operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuità nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede, quanto a lire 13 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 30 miliardi, per il 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti alla data del 31 dicembre 1993, nel capitolo 3061 dello stato di previsione del soppresso Ministero della marina mercantile, che sono a tal fine mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi e strumenti impiegati, nonché dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle società di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata nel relativo decreto.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 10.

(Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico).

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« 3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-*quater*, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi ».

2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma *3-quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 11.

(Rimborsi IVA).

1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non si applicano alle contabilità speciali intestate agli uffici IVA. Restano ferme le disposizioni relative al conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive norme di attuazione.

3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.

ARTICOLO 12.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

DINI, *Ministro del tesoro.*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione.*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

MARONI, *Ministro dell'interno.*

PREVITI, *Ministro della difesa.*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

PODESTA, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*

COMINO, *Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.*

Visto, il Guardasigilli: BIONDI.

